

Stefano Miani, Raffaella Setti

LA BUROCRAZIA DEL DUELLO:
DAL “CARTELLO DI SFIDA” AL “VERBALE DI SEGUITO SCONTRO”¹

Sinossi: L'articolo analizza la regolamentazione del duello tra Ottocento e primo Novecento, focalizzandosi sulla formalizzazione testuale che ne traveste l'illegalità con procedure burocratiche. L'attenzione si concentra sul *cartello di sfida*, documento privato che avvia la vertenza d'onore, e sui *verbali*, testimonianza scritta di eventi e decisioni che accompagnano ogni fase del duello. Mentre il *cartello di sfida*, redatto dall'offeso ma consegnato da rappresentanti, mantiene caratteri formali e rigidi pur restando un atto privato, i *verbali* si collocano in una dimensione pubblica, attestando il rispetto delle regole cavalleresche e offrendo un'apparente legittimità agli atti. La tipologia testuale del verbale, sviluppatasi sotto l'influenza del modello giuridico e burocratico francese, si distingue per la rigidità linguistica e strutturale: è un testo semirigido con formule standardizzate che garantiscono la precisione e la chiarezza richieste nelle questioni d'onore. Tuttavia, la diffusione e pubblicazione di questi documenti spesso rivela le contraddizioni tra l'etica cavalleresca e la realtà del duello, mettendo in luce dinamiche di potere, manipolazione e corruzione. L'articolo offre un'analisi testuale e storica approfondita, mostrando come la codificazione linguistica abbia giocato un ruolo cruciale nel rendere accettabili, almeno formalmente, pratiche altrimenti condannate dalla legge.

Parole chiave: Vertenza d'onore, *cartello di sfida*, *verbale di scontro*, codice cavalleresco, codificazione linguistica

This article analyses the regulation of duels between the 19th and early 20th centuries, focusing on how textual formalisation disguised their illegality through bureaucratic procedures. It focuses on the *cartel of challenge*, a private document that initiates a dispute of honour, and the *minutes*, which

¹ Il contributo è frutto dell'elaborazione comune dei due autori, tuttavia si deve a Stefano Miani la stesura dei §§ 1 e 2 e a Raffaella Setti quella dei §§ 3 e 4.

are a written record of the events and decisions that accompany each stage of the duel. While the cartel of challenge, which is drafted by the offended party but delivered by representatives, remains a private act despite its formal and rigid characteristics, the minutes are placed in a public dimension. This demonstrates respect for the rules of chivalry and lends apparent legitimacy to the acts. Developed under the influence of the French legal and bureaucratic model, the textual typology of the minutes is distinguished by its linguistic and structural rigidity. It is a semi-rigid text with standardised formulas that guarantee the precision and clarity required in matters of honour. However, the dissemination and publication of these documents often reveals contradictions between chivalric ethics and the reality of the duel, highlighting power dynamics, manipulation, and corruption.

Through an in-depth textual and historical analysis, the article demonstrates how linguistic codification played a pivotal role in rendering acceptable, albeit formally, practices that were otherwise prohibited by law.

Keywords: Honour dispute, challenge act, clash report, code of chivalry, linguistic codification

1. Una formalità o una questione di qualità?

*Duello*² entra nel lemmario del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* dalla seconda *Impressione* (1623): «Lat. *singulare certamen*». Nella terza *Impressione* (1691) si ha una definizione più ampia «Combattimento tra due a corpo a corpo. Latin. *Singulare certamen, duellum*». La definizione della quarta *Impressione* (II, 1731) – «Combattimento tra due a corpo a corpo fatto per disfida. Lat. *singulare certamen*. Gr. *μονομαχία*» – aggiunge «per disfida», un particolare importante: ciò che distingue, infatti, il duello dalla rissa privata, ancora più dell'appartenenza di tutti gli attori coinvolti alla macro-categoria dei *gentiluomini*, è il fatto che il primo nasce da una comune deliberazione di entrambe le parti coinvolte. Il duello non è, insomma, paragonabile a uno scontro improvviso tra ubriachi davanti a un'osteria o una lite in strada tra delinquenti comuni. Questo discrimine sembra essere chiaro a chiunque si

² L'it. *duello* è un prestito dal lat. *duellum*, che era la forma arcaica di *bellum* 'guerra' (secondo un processo di riduzione fonetico analogo a quello per cui da *duenos* > *duonos* > *bonus* o **duis* > *bis*). La forma *duellum* fu reinterpretata come der. di *duo* 'due' col sign. di 'lotta fra due' e in questo significato è registrata al 1324-1328 dal *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini* (d'ora in poi TLIO). Per un'analisi della genesi, delle varianti e della fortuna a livello europeo di *duello* cfr. C. IACOBINI, *Una contesa a tre per l'espressione della nozione di duello nelle lingue d'Europa: greco monomakhía, latino duellum, tedesco Zweikampf*, in «Giornale di Storia Contemporanea», VIII, 2, 2005, pp. 9-17.

occupi dell'argomento, come, per fare un esempio, il futuro garibaldino Teodoro Pateras (1828-1877), che così si esprime in un piccolo manuale del 1858 intitolato *Sui doveri del secondo nel duello*:

se una persona bene educata scendesse a lotta corporale o anche armata mano a riparare un oltraggio senza le forme cavalleresche adottate dalla società per equilibrare le forze materiali, sarebbe generalmente biasimata: ella deve quindi frenare l'istinto e l'impeto dell'anima sua e mandare un cartello di sfida al suo offensore, non già per decidere con l'armi in pugno del merito dell'offesa; ma solo per *riparare l'onore* come suol dirsi.³

Insomma, prima dello scontro vero e proprio è necessario seguire una procedura ben codificata: chi si ritiene offeso deve lanciare la sfida, «verbalmente o per iscritto»,⁴ poi le parti dovranno discutere accuratamente la questione e, solo nel caso in cui si ritenga che non ci sia alcun modo per ricomporre pacificamente la vertenza, si procederà al duello «per mezzo di spada, o sciabola, o pistola». Non c'è ragione per dubitare del fatto che alla metà del diciannovesimo secolo nessuno ignorasse «come si effettuano le *sfide* ed i *duelli* [...], neppure i cani».⁶

Questa procedura in apparenza può sembrare cavillosa o un mero pretesto per differire il più a lungo possibile lo scontro, ma, a ben guardare, oltre a placare gli animi, ha l'obiettivo di dimostrare che i duellanti agiscono esclusivamente per difendere il proprio onore secondo norme e procedure cavalleresche che, sebbene mutate nel corso dei secoli, sono comunque antichissime. Insomma, i borghesi svestono i panni imprenditoriali, escono dalle loro villette e, novelli cavalieri, tentano di nobilitarsi e di porsi al di là e al di fuori di quelle stesse leggi con cui lo Stato punisce e vieta il duello. Basterà pensare al fatto che moltissimi politici (da Cavour a Mussolini) duellarono più volte e ricordare le parole del giurista, fautore dell'abolizione della pena di morte e convinto anti-duellista, Pietro Ellero (1833-1933) che nel 1865 si lamenta del fatto che non sia «infrequente leggere di ufficiali dello stato e di rappresentanti del popolo che eleggono questa via criminosa per decidere le loro liti».⁷

³ T. PATERAS, *Dei doveri del secondo nel duello*, Tipografia e Litografia Cantonale, Locarno 1858, p. 10.

⁴ F. LORENZINI, *Il duello in generale*, Tipografia Economica, Torino 1852, p. 51.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ P. ELLERO, *Sul tema proposto dalla Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena «Dei mezzi più opportuni a bandire dalla società il duello, o almeno a renderlo meno frequente»*, Tipografia e Cartoleria dell'erede Soliani, Modena 1865, p. 5.

2. Il cartello di sfida

Nel duello borghese ottocentesco il vero e proprio avvio⁸ alla *questione* lo dà l'invio del *cartello di sfida*⁹ che è il 'documento con cui l'offeso chiede all'offensore una riparazione o una soddisfazione dell'onore'. Il *cartello di sfida* soppiantò la pratica che «ancora nel primo '500 si riconosceva comunemente» di intimare il duello «con l'invio al provocato d'oggetti simbolici quali un anello o un guanto» e dell'usanza «soprattutto italiana, della formalizzazione della sfida con uno schiaffo».¹⁰ La principale differenza tra gli antichi cartelli – che

⁸ L'offesa, l'ingiuria o l'aggressione fisica vera e propria, che pure ne sono la causa scatenante, restano al di fuori della questione d'onore. Il duello non giudica se chi ha ingiuriato ha detto la verità o se chi ha colpito, poniamo con un'ombrellata (offesa con vie di fatto), ha agito avendo torto o ragione: il duello dimostra solo che entrambi i duellanti sono gentiluomini disposti a rischiare la vita per difendere il proprio onore. Si prenda, a titolo d'esempio, questa definizione di duello, tratta da un volume del 1873 del maestro di scherma Pasquale Cicirelli, in cui il cartello di sfida risulta essere il primo e unico prerequisito per definire uno scontro un duello: «il duello può definirsi "Una lotta tra DUE O PIÙ persone, ad armi eguali, preceduta da un cartello di sfida, eseguita in un luogo preventivamente determinato, sotto la responsabilità di chi presiede, E PER SOLA CAUSA DI ONORE["]» (P. CICIRELLI, *Riflessioni sul duello seguite dalle norme per l'esecuzione pratica dello stesso e doveri del Giurì d'onore*, Lipari e Basile, Reggio Calabria 1873, p. 9).

⁹ Presente fin dalle origini della pratica duellistica, il *cartello di sfida*, o di *disfida*, trovò salda codificazione nel Cinquecento quando i cartelli «divennero un importante luogo per la nuova giuridicizzazione» del duello e «la loro disciplina fu minuziosamente costruita sulla falsariga degli atti processuali ordinari» (M. CAVINA, *Il sangue dell'onore: storia del duello*, Laterza, Bari 2005, p. 78). Il *Grande Dizionario della Lingua Italiana* (GDLI) registra *cartello di sfida* s.v. *cartello* «biglietto con il quale si sfida qualcuno a duello – Per estens.: dichiarazione di guerra, ultimatum», ripotando, tra gli altri, un esempio celliniano, dal primo libro della *Vita*: «L'altro giorno appresso mi fu portato un cartello di disfida per combattere seco, il quale io accettai molto lietamente, dicendo che questa mi pareva impresa da spedirla molto più presto che quelle di quella altra arte mia». Gli esempi non mancano e basta qui rimandare alle citazioni presenti *infra* più oltre tratte dal trattatista cinquecentesco Girolamo Muzio. Il *Dizionario Etimologico della Lingua Italiana* (DELI) s.v. *carta* ricorda come *cartello* «nel sign. di «alleanza economica o politica» è un calco sul ted. *Kartell*, all'orig. 'cartello di sfida' (a sua volta la vc. ted. era l'it. *cartello*)». Per quanto riguarda la lessicografia se già nella quarta *Impressione del Vocabolario degli Accademici della Crusca* s.v. *cartello* si indicava il significato di «lettera di disfida», solo nella quinta *Impressione*, sempre s.v. *cartello*, sarà registrato «Cartello di sfida, o di disfida, e semplicem. Cartello, dicesi la Lettera o Cedola con la quale si sfida alcuno». Il *Vocabolario della lingua italiana* di Tommaseo-Bellini (TB) registra *cartello di sfida* s.v. *cartello* «Per Lettera di disfida, che si dice *Cartello di disfida*, o semplicemente *Cartello*. [...] T. Mandare il cartello di sfida; Provocare anco in altro modo che questo per l'appunto, Chiamare non solo a battaglia, ma a contesa qualsiasi».

¹⁰ M. CAVINA, *Il sangue dell'onore* cit., p. 78.

venivano divulgati «in luoghi pubblici, spesso con l'ausilio della stampa»¹¹ – e quelli ottocenteschi è senza dubbio la natura privata dei secondi, che non possono certo essere divulgati, essendo una prova di reato!

Tentiamo di rispondere a una serie di quesiti “pratici”: chi deve scrivere il cartello? chi deve consegnarlo e a chi? ci sono dei termini entro cui recapitare o accettare una sfida? In fine: come deve essere scritto un *cartello di sfida*?

Essendo il duello una singolar tenzone, una ‘lotta fra due’,¹² potrebbe sembrare superfluo il fatto che i trattatisti dell'epoca sottolineino che il *cartello di sfida* debba essere individuale e mai collettivo, ma il fatto che lo facciano è di per sé prova che ciò avvenga. Si prenda la prima traduzione italiana a cura di Eugenio Torelli del 1864 del famoso *Essai sur le duel* (Chez Bohaire, Paris 1836) del conte Louis Alfred Le Blanc de Chatauvillard (1799-1869) che afferma che «nessun cartello può esser mandato in nome collettivo» e che, di conseguenza, «un cartello in nome collettivo è sempre rifiutabile». ¹³ Il concetto è ribadito nel 1883 da Achille Angelini, senatore e militare, che nel suo *Codice cavalleresco italiano* afferma che «tutte le sfide mandate in nome collettivo saranno rifiutate»,¹⁴ non escludendo la possibilità che chi riceve cartelli di sfida da più persone appartenenti a una stessa «famiglia, corpo od associazione»,¹⁵ non possa battersi singolarmente, uno alla volta, contro tutti gli sfidanti!

Tornando a chi debba scrivere il cartello, sembra chiaro che sia l'offeso a doverlo fare, ma è altrettanto chiaro che non debba essere lui a consegnarlo direttamente allo sfidato.

Nel volume del 1863 *Norme sui duelli e attribuzione dei padrini*, pubblicato dai professori di scherma fiorentini Alberto Marchionni e Cesare Errichetti, leggiamo che il «Cartello di sfida deve essere recato da persona civile e consegnato in proprie mani»¹⁶ all'avversario. Venti anni dopo, Achille Angelini nel suo *Codice* afferma che «in ogni vertenza d'onore ciascun avversario deve [...] avere due *rappresentanti*, o *testimoni*»¹⁷ e che «la sfida» deve «essere fatta dai rappresentanti tanto a bocca quanto per iscritto, cioè mediante un *cartello*

¹¹ *Ibid.*

¹² Cfr. *supra* nota 1.

¹³ *Codice del duello pel conte di Chatauvillard*, Stabilimento Tipografico del Plebiscito, Napoli 1864, p. 64.

¹⁴ A. ANGELINI, *Codice cavalleresco italiano*, Barbèra, Firenze 1883, p. 19.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Norme sui duelli e attribuzioni dei padrini. Trattato dei professori di scherma A. Marchionni e C. Errichetti*, Tipografia Fioretti, Firenze 1863, p. 20.

¹⁷ A. ANGELINI, *Codice cavalleresco italiano* cit., p. 58.

di sfida [...] scritto di proprio pugno dal mandante». ¹⁸ Il cartello di sfida non sembrerebbe un obbligo, quanto una possibilità. Anche secondo Jacopo Gelli (1858-1935), che nel 1886 pubblica *La giurisprudenza del duello* – un volumetto che con aggiunte e correzioni muterà titolo in *Codice cavalleresco italiano* e vedrà ben 19 edizioni, fino al 1943! –, è «sempre preferibile» che la sfida sia dichiarata «a voce», ¹⁹ ma nel caso in cui si scelga la forma scritta «colui che manda a sfidare un avversario, munirà i suoi testimoni di una lettera di sfida e di nomina a rappresentanti: e questi la rimetteranno personalmente nelle mani dello sfidato». ²⁰ Insomma il cartello lo scrive l'offeso, ma deve essere consegnato da una terza persona, il *rappresentante* (iperonimo di *padrino*, *secondo* o *testimone*).

Sempre Gelli ci fornisce una descrizione minuziosa di come dovrebbero idealmente svolgersi gli eventi:

l'offeso, scelti i suoi rappresentanti, racconterà loro coscienzosamente come passarono le cose: non omettendo nella narrazione le più minute circostanze, che in materia d'onore possono avere gran peso [...] Terminato il racconto, pregherà gli amici di assisterlo nell'affare, incaricandoli di domandare in proprio nome una ritrattazione dell'offesa o una riparazione con le armi, motivando la sfida con termini circospetti e per quanto è possibile sobrii. ²¹

La procedura dovrebbe essere molto rapida in quanto, ci informa sempre Gelli, una «vertenza d'onore deve essere completamente esaurita nelle quarantott'ore successive all'offesa». ²² Il *cartello di sfida* «deve essere portato al domicilio dell'avversario non più tardi di ventiquattr'ore dall'offesa o dal momento in cui si venne a cognizione dell'offesa» perché «trascorso questo lasso di tempo non si ha più diritto di chiedere una riparazione con le armi». ²³ Successivamente «sono concesse ventiquattr'ore allo sfidato per la risposta», ²⁴ anche se oltre è specificato che «presentato il cartello di sfida il gentiluomo

¹⁸ Ivi, p. 63. Successivamente, soprattutto grazie a Jacopo Gelli, avremo una puntualizzazione non di poco conto: i «*rappresentanti* o *padrini*» sono «coloro che sono incaricati di rappresentare il mandante presso la controparte alla quale devono dare o chiedere una riparazione d'onore», questi diventano *testimoni* «nel caso debbano assisterlo nello scontro» (J. GELLI, *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana*, Loescher & Seeber, Firenze 1886, p. 48 nota 1).

¹⁹ J. GELLI, *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana* cit., p. 91.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ivi, p. 90.

²² Ivi, p. 78.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

sfidato non deve chiedere tempo a riflettere. La risposta di chi si rispetta è una sola: «sì, accetto».²⁵

Venendo, infine, ai caratteri formali e contenutistici del *cartello di sfida*, che, come abbiamo già detto, è e deve restare un documento privato e non deve essere reso pubblico (costituendo di fatto la prova di un reato), tutto è all'insegna della concisione e della sobrietà, seguendo una tradizione ben consolidata. Già il Muzio, infatti, nel Cinquecento, ricordando che il duello era pur sempre «una forma di giudizio» come per i «giudicij civili», per permettere al giudice di giudicare nella compilazione del *cartello* «la particolare specificazione [dei fatti] si richiede», specificava che il *cartello di sfida* doveva essere composto dall'offeso con «la maggior brevità che gli sia possibile, formando la querela con certe proprie, et semplici parole» specificando il luogo, il tempo e, soprattutto, il tipo di ingiuria subita «di fatti, o di parole».²⁶

Pur non essendo più il duello uno strumento giuridico, la chiarezza resta uno dei caratteri essenziali del *cartello* ottocentesco. Già Marchionni e Errichetti sottolineano come questo debba essere scritto «colla maggior brevità possibile e in un modo nobile e dignitoso» specificando «l'insulto di cui si ritiene passivo» e dichiarando «che per tal causa [l'offeso] lo sfida [l'offensore] a duello».²⁷ Come abbiamo visto, Angelini prescrive che il *cartello di sfida* sia «redatto sotto forma di lettera che motivi brevemente, senza qualificazione alcuna, la domanda di soddisfazione, contenga i loro nomi ed i loro indirizzi, e si valga dei termini usati dalla buona società».²⁸ In appendice al suo trattato sono forniti anche degli esempi di cartelli di sfida:

Data ora

Il sottoscritto ritenendosi offeso da V. S. perchè... (esporre le cause), ha pregato i signori A. e B. di chiederle in suo nome una riparazione d'onore. Avendo i sunnominati signori accettato questo mandato, la S. V. vorrà considerarli quali rappresentanti del sottoscritto, muniti all'uopo di pieni poteri.

Firma M.

Al signor N. ...²⁹

²⁵ Ivi, p. 92.

²⁶ G. MUZIO, *Il duello*, Appresso Gabriel Giolito De Ferrari e Fratelli, Vinegia 1551, p. 26. Abbiamo ricondotto all'uso odierno la distinzione tra *u* e *v* e la grafia della doppia *s*.

²⁷ *Norme sui duelli e attribuzioni dei padrini. Trattato dei professori di scherma A. Marchionni e C. Errichetti* cit., p. 20.

²⁸ A. ANGELINI, *Codice cavalleresco italiano* cit., pp. 63-64.

²⁹ Ivi, p. 168; il testo sarà ripreso, con minime variazioni, da Gelli ed entrerà poi nelle molte edizioni del suo *Codice*.

Il testo, così proposto, pur essendo a tutti gli effetti una lettera, e *lettera di sfida* viene spesso utilizzato, per esempio proprio da Angelini, come sinonimo di *cartello di sfida*,³⁰ presenta spiccati tratti di rigidità (secondo i criteri di F. Sabatini, cfr. n. 35) come l'impianto impersonale del testo, in cui l'autore-offeso-sfidante utilizza la terza persona per rivolgersi al lettore-offensore-sfidato (una cortesia paradossale se si pensa al fine "periomicida" del duello!). L'ordine della costruzione del testo è poi imposto, seguendo rigidi blocchi: presentazione, indicazione dell'offensore, descrizione offesa, presentazione dei propri rappresentanti, richiesta di riparazione e dichiarazione della tipologia di mandato conferito ai propri rappresentanti. È vero che nella descrizione dell'offesa si lascia spazio alla creatività, ma ricordando quanto viene raccomandato da tutti i trattati, questa descrizione dovrà essere breve, sobria e, per quanto possibile, impersonale come se fosse una deposizione rilasciata alle forze dell'ordine. Insomma, siamo al cospetto di una tipologia testuale ibrida: una scrittura privata, una lettera, da cui aspetteremmo, visto anche il contenuto e l'intento, il massimo grado di elasticità (poniamo con la presenza di interiezioni, metafore, frasi esclamative, frasi incidentali) e che presenta, invece, un alto grado di rigidità e formalità.

3. Da "processo verbale" a "verbale"

L'apparente regolarità di tutti i passaggi che seguono la consegna del cartello di sfida è affidata alla redazione di verbali con cui si registrano formalmente le dichiarazioni e gli atti dei duellanti e degli altri partecipanti, a seconda della fase della vertenza, rappresentanti/padrini/testimoni: si cerca così di travestire istinti e passioni con i panni freddi della lingua burocratica.

Come il diffondersi di molti francesismi coevi, anche l'affermazione della parola *verbale* scatenò qualche stiletta (solo *verbale* in questo caso e non a fil di spada!) tra i più attenti difensori dell'italiano rispetto al dilagare del francese ancora consistente nella seconda metà dell'Ottocento; l'ambito della pratica duellistica, con il forte richiamo ai valori di onore, cavalleria, correttezza, continuava a rappresentare un terreno ideale per traghettare parole ed espressioni d'Oltralpe contraddistinte da quel misto di galanteria e formalità burocratica tipico della società borghese che muoveva i primi passi nello Stato da poco unificato e che guardava alla Francia come modello, non solo di buone maniere, ma di gestione delle questioni giuridiche e amministrative.

³⁰ *Ibid.*

Nel caso di *verbale* siamo di fronte, su influsso francese, all'adozione della forma sostantivata dell'aggettivo, già presente nelle locuzioni burocratiche *processo verbale*,³¹ *resoconto verbale*, *atto verbale* con acquisizione della nuova accezione giuridico-amministrativa di «documento che attesta e registra quanto è accaduto o è stato dichiarato oralmente in una data circostanza, in part. nel corso di una riunione o di un dibattimento».³² L'affermazione del termine *verbale*, nuova accezione in una forma modellata sul francese, sembra aver provocato contrasti (anche se non si è arrivati a duellare!) e Rigutini (1886) annotava:

Voce che dovrebbe rimanere al solo linguaggio grammaticale. Ma *Resoconto verbale*, *Atto verbale*, ed anche sostantivamente *Il verbale* sono di Francia passati in Italia, e vi trionfano, quando ci saremmo potuti contentare del solo *Atto* o *Processo*. Da questi *Verbali* è il più sconcio *Verbalizzare* (fr. *verbaliser*) per Ridurre in verbale o Mettere nel verbale. – Anche per *Orale* o meglio *A voce* non è da raccomandarsi, e solo potrebbesi nella maniera: *Traduzione verbale*, come ha Magalotti, per Traduzione a parola, *ad verbum*. Ma, lo ripeto, il meglio sarebbe lasciarlo a i grammatici.³³

Ai “grammatici” il termine è certamente rimasto, ma la denominazione di provenienza francese di *verbale* attribuita al documento burocratico e legale ha decisamente prevalso investendo progressivamente spazi sempre più ampi

³¹ *Processo verbale* è presente in italiano da metà Seicento (nel GDLI la prima attestazione è del 1641 tratta da un discorso politico del diarista Vittorio Siri), ma i suoi impieghi sono documentati in modo continuativo anche in altri ambiti come in marineria, in cui costituisce il riassunto delle deliberazioni prese dal capitano durante un viaggio, o in medicina per la constatazione ufficiale dei decessi.

³² Questa la definizione del GDLI come quinta accezione del termine che in primo luogo è registrato come aggettivo grammaticale derivante da *verbo* nel senso di ‘parola’ (accezione 1) e in quello grammaticale di ‘parte del discorso’ (accezione 2). La prima attestazione registrata dal GDLI per questa nuova accezione, «Dalle parole del verbale s'inferisce la conferma di quanto io osservava», è tratta dal primo volume (p. 200 dell'edizione Botta, Torino 1863, che riporta i discorsi tenuti tra il giugno 1848 e il gennaio 1851) dei *Discorsi parlamentari* di Cavour e risale al 1849 (curioso che l'anno successivo Cavour sarà protagonista “illustre” del duello contro il deputato nizzardo Henri Avigdor). Nella prosa politica di Cavour, almeno nel corpus di questi primi interventi in parlamento, si può rilevare ancora la presenza, seppur minoritaria, della locuzione *processo verbale*, accanto alla forma sintetica *verbale*: la comparazione restituisce 16 occorrenze complessive di *verbale/verbali* e 6 di *processoli verbale/i*. L'attenzione al mantenimento della forma tradizionale sembra testimoniata anche nella traduzione *Codice del duello* del Comte de Chatauvillard, in cui ricorre sempre la forma *processo verbale*.

³³ G. RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi più frequenti nell'uso odierno*, Libreria Editrice Carlo Verdesi, Roma 1886, s.v.

della vita pubblica e istituzionale (e non solo) del nostro Paese. L'aggettivo *verbale* che, nella locuzione primaria, rimandava alla trascrizione dell'oralità (quindi di dichiarazioni o testimonianze) è stato assunto come sostantivo per denominare qualsiasi documento di attestazione, non solo di parole, ma dello svolgimento di fatti.

Dal punto di vista della linguistica testuale la tipologia del verbale si colloca tra i testi espositivi/informativi secondo il modello tradizionale di Werlich,³⁴ mentre rientra nei testi semirigidi secondo il modello di Sabatini,³⁵ ma con una tendenza alla fissazione di forme sempre più standardizzate e modellate sul linguaggio giuridico/burocratico.

E in una fase di passaggio come quella indagata dalla nostra ricerca sulla pratica del duello, questa forma testuale sembra assumere una posizione di particolare rilievo, da un lato, per la cavillosità della sua procedura rigidamente codificata, come deterrente a portare alle estreme conseguenze questioni d'onore più o meno fondate; dall'altro, proprio per questa sua alta formalizzazione, a dare una parvenza di quella ritualità e legittimità tipiche dei procedimenti regolamentati.

4. I verbali: una forma codificata per travestire pratiche illegali

Così come si era consolidata una procedura lunga e articolata per formalizzare la sfida, si cercò di regolamentare in modo "pseudolegale" anche il successivo svolgimento degli eventi attraverso una serie di dichiarazioni, atti, richieste e risposte tra i contendenti. Come ha notato Gabriele Paolini «per i cultori della scienza cavalleresca, infatti, il rispetto delle procedure rappresentava la miglior garanzia contro ogni deriva verso la vendetta o, peggio ancora, il semplice delitto».³⁶ Proviamo a questo punto a seguire l'apparizione e l'evoluzione delle "istruzioni" per la redazione dei verbali nei Codici cavallereschi maggiormente diffusi tra Otto e Novecento. *Il Codice italiano sul duello* di

³⁴ Si fa riferimento ai due studi fondamentali di E. WERLICH, *Typologie der Texte*, Quelle & Mayer, Heidelberg 1979 e *A Text Grammar of English*, Quelle & Mayer, Heidelberg 1983.

³⁵ Francesco Sabatini fissa criteri di classificazione dei testi nettamente diversi da Werlich considerando determinanti il "patto" comunicativo tra emittente e destinatario e il grado di vincolo interpretativo che in questo "patto" l'emittente pone al destinatario (cfr. F. SABATINI, "Rigidità-esplícitezza" vs "elasticità-implicitezza": possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, 1999; ristampato in *L'italiano nel mondo moderno*, Liguori, Napoli 2011, pp. 183-216).

³⁶ I. GAMBACORTI, G. PAOLINI, *Scontri di carta e di spada. Il duello nell'Italia unita tra storia e letteratura*, Pacini Editore, Pisa 2019, p. 88.

Luigi de Rosis³⁷ è uno dei primi in cui è citato il verbale come documento opportuno a fissare parole e fatti delle questioni d'onore: il verbale, di cui però non si dà alcun modello di compilazione, è citato in cinque passaggi del testo: nel capitolo dedicato ai diritti e doveri dei *secondi* che dovrebbero redigere un verbale per narrare esattamente l'accaduto (art. 30, p. 30) e per testimoniare dell'andamento dell'avvenuto duello (art. 35, p. 34); nella parte dedicata al Giurì d'onore³⁸ che, nel caso fosse chiamato in causa, avrebbe dovuto redigere un verbale con narrati «minutamente i fatti, che diedero luogo alla contesa» (p. 71); le altre due occorrenze sono nelle *Osservazioni* che chiudono il volumetto e riguardano il caso di assenza di uno dei duellanti all'ora fissata per lo scontro: *secondo* ed eventuali *testimoni* sono tenuti a redigere un verbale che attesti la mancata presentazione e le eventuali sufficientemente "onorevoli" motivazioni di impossibilità materiale (pp. 81-82). Alcuni tratti di questa forma testuale nel contesto del duello appaiono già ben delineati: in primo luogo, rispetto ai cartelli di sfida che, come illustrato, sono individuali, il verbale coinvolge più attanti; la redazione del verbale è appannaggio dei secondi, prevede la firma degli sfidanti e arriva, in alcuni casi, alla pubblicazione raggiungendo così i destinatari più vari.

Dopo un fugace accenno alla redazione di verbali nelle *Riflessioni* del Capitano e avvocato Giuseppe Scaglione,³⁹ uno dei primi esempi di verbale

³⁷ L. DE ROSIS, *Codice italiano sul duello*, Fratelli de Angelis, Napoli 1868. Professore di scherma, l'autore nella sua premessa tiene a precisare che «Uomini onorevoli [...] cercano formulare delle leggi intorno a questo privato combattimento, non già per incoraggiare l'improvvida gioventù, ma per moderarne lo ardore [...]». E che, quando offesa grave fosse portata all'onore, ed uno scontro sventuratamente fosse inevitabile, non venissero calpestati *i sacri principi della giustizia e del diritto*» (pp. 8-9) e conclude con l'augurio che si provveda "contro tale male" con l'emanazione di una *Legge speciale verso il duello*.

³⁸ L'istituzione e il funzionamento del Tribunale/Giurì d'onore fu un'altra questione lungamente dibattuta e frequentemente inserita a corredo dei Codici cavallereschi. Sentita come misura urgente in ambito militare (i numeri dei duelli militari noti del ventennio 1888-1907 arrivavano a ben 2895 scontri con molti casi di uccisione di uno dei due contendenti), divenne materia legislativa il 4 ottobre 1908 con il Regio Decreto relativo alla costituzione del Giurì d'onore per le vertenze cavalleresche fra militari del regio esercito e dell'armata, con cui il Ministero della guerra cercava di porre un freno a questa pratica fuori controllo. Si prevedeva che, nei casi in cui non fosse possibile "comporre la vertenza", questa andava riportata al Giurì d'onore e l'omissione di tale passaggio era sancito come mancanza disciplinare (si rimanda a J. GELLI, *Nuovo Codice cavalleresco*, Hoepli, Milano 1920, p. 261).

³⁹ «I Secondi o Padrini essendo investiti di pieni poteri [...] redigono spesso dei verbali, rendono di ragion pubblica per mezzo della stampa il loro operato, dichiarano finita ogni questione» (G. SCAGLIONE, *Riflessioni e consigli sul duello ed osservazioni sul giurì d'onore*, Bologna, G. Monti, 1869, p. 21).

lo si ritrova nella *Giurisprudenza del duello* di Paulo Fambri del 1869: si tratta in realtà di una sorta di parodia tramite cui l'autore cerca di dimostrare la pretestuosità di alcune querele, ipotizzando un verbale simile: «Noi padrini del signor X o del signor Y provochiamo perché provochiamo, e vogliamo il duello, perché al nostro *primo* occorre un duello; e se non proprio così, certo qualche cosa di somigliante»⁴⁰. Pur nell'esplicita ironia, l'autore costruisce il suo testo sulla base di uno schema, con la forma in prima persona tipica delle dichiarazioni ufficiali, la citazione dei contendenti, e l'illustrazione delle indagini sulle cause della questione (*provochiamo perché provochiamo*) e dell'analisi delle circostanze (*vogliamo il duello perché*). Nelle *Riflessioni sul duello* di Pasquale Cicirelli (1873) l'opportunità di registrare le diverse fasi su un *verbale* ricorre in vari passaggi, ma la prima occorrenza del termine⁴¹ rimanda all'eventualità di ricorso al Giurì d'onore e al suo verdetto di non luogo a procedere sul terreno, oppure a una risoluzione pacifica senza scontro che deve appunto essere messa a verbale e firmata dalle due parti. Oltre a queste circostanze, che già mostrano come il verbale fosse inteso come strumento che guidava alla conciliazione tra le parti, un'altra funzione che emerge è quella di atto riparatorio di per sé attraverso la sua pubblicazione e la divulgazione, ad esempio, del comportamento “disonorevole” di chi rifiuta una sfida. La diffusione pubblica del verbale specifico “in seguito a rifiuto di sfida” può rappresentare la prova dell'onore dello sfidante (sempre che questo lo ritenga opportuno!) e, d'altro canto, l'ammissione di colpevolezza, o peggio, la dimostrazione della mancanza di valore e coraggio dello sfidato. Nel caso invece che si arrivi alle armi, «Stabilite, come s'è detto, le basi per la esecuzione del duello i Padrini redigeranno un verbale, nel quale non trascureranno di dichiarare, che essendo loro riuscito inutile ogni tentativo di conciliazione, tra i loro Primi, son venuti in seguito a stabilire le condizioni per l'esecuzione del duello, notando in esso il motivo che ha dato luogo alla sfida, e ciò che avranno conchiuso»⁴². Pur non fornendo un vero e proprio modello, Cicirelli con questa descrizione traccia uno schema abbastanza chiaro degli aspetti formali e di contenuto del verbale che precede il duello: chi deve redigere il verbale (i Padrini); il motivo che ha portato alla sfida; che cosa è stato fatto per tentare una conciliazione; le regole pattuite per lo scontro.

La trattazione inizia a presentarsi in una forma più sistematizzata con il *Codice* di Achille Angelini (in cui si rileva un'unica occorrenza di *processo*

⁴⁰ P. FAMBRI, *La giurisprudenza del duello: libri cinque*, Barbera, Firenze 1869, p. 129.

⁴¹ P. CICIRELLI, *Riflessioni sul duello seguite dalle norme per l'esecuzione pratica dello stesso e doveri del Giurì d'onore* cit., p. 40.

⁴² Ivi, p. 72.

verbale, a fronte delle 14 di *verbale/i*, a conferma dell'affermazione della forma "abbreviata") che contiene un'Appendice intitolata *Verbali per l'avviamento e la risoluzione d'una questione d'onore*, dedicata a veri e propri modelli di verbali⁴³. I casi descritti sono: *Verbale in seguito a rifiuto di sfida*, *Verbale in seguito ad accettazione di sfida* e *Verbale in seguito allo scontro*. Se, nel primo caso, la questione appare abbastanza lineare per cui, dopo aver esposto le cause della vertenza e le ragioni addotte per il rifiuto, si ribadisce la procedura di pubblicazione del verbale, il *verbale in seguito ad accettazione di sfida* si articola in più esemplificazioni per contemplare tutte le diverse possibilità di sviluppo della questione in base al grado di gravità delle offese e della conseguente richiesta a riparazione.

I tratti linguistici caratterizzanti riguardano in primo luogo la struttura testuale, con l'indicazione iniziale di data e ora di compilazione e, per il verbale di scontro, luogo dell'incontro, condizioni pattuite e andamento del duello (con riportate le interruzioni, le dichiarazioni dei chirurghi e dati sulla gravità delle ferite); identificazione dei mittenti che, a seconda del tipo di verbale, poteva riguardare l'offeso e i suoi incaricati; lo sfidato con i suoi padrini o tutti e quattro i soggetti coinvolti; gli spazi lasciati liberi per l'esposizione delle cause della vertenza, delle ragioni addotte dallo sfidato, degli eventuali consigli dei Padrini per indirizzare l'offeso a intraprendere vie legali (sempre a tutela dei Padrini). L'andamento in capoversi ben distinti è scandito da participi passati (*ritenutosi, convenuti i quattro, esaminata la questione, conforme agli accordi presi*) o gerundi (*non potendo i sottoscritti ritenere valide le ragioni addotte*) cui segue la sequenza, ordinata con lettere in ordine alfabetico, delle questioni trattate e delle decisioni prese.

L'altro aspetto molto caratterizzante è quello lessicale: le scelte si polarizzano, da un lato, su parole e formule di ambito giuridico-burocratico altamente formalizzate tra cui *sottoscritto/i, dare seguito, ragioni addotte, aver luogo, di comune accordo, presente verbale, vertenza* e verbi come *adire, ritenere, dichiarare, addivenire, appellarsi, deferire, pronunziarsi, stabilire, violare* (le regole cavalleresche); dall'altro sull'impiego di termini del linguaggio cavalleresco (con rimandi al Codice cavalleresco stesso e frequenti cenni alla possibilità di appellarsi al Tribunale d'onore) primo fra tutti *onore*, ma poi *riparazione, condizioni (dello scontro), difesa, insulto, oltraggio, offesa, scontro con le armi, sfida*,

⁴³ A. ANGELINI, *Codice cavalleresco italiano* cit., pp. 171-177. Qui sono riportati gli schemi, pressoché pronti per la compilazione, dei principali tipi di verbali previsti dai procedimenti: *rifiuto di sfida, accettazione di sfida e in seguito allo scontro* con tutte le ipotesi di modifica per tener conto dei diversi possibili comportamenti dei contendenti.

soddisfazione e le formule chiedere scusa, ferire la suscettibilità, tutelare l'onore, vie di fatto (di carattere gravissimo), dichiarare sul terreno, stringersi la mano.

Lo stesso schema viene ripreso da Gelli che, già nel suo volume del 1886 riporta esattamente gli esempi di Angelini in un capitolo intitolato *Dei verbali*⁴⁴ e poi nel suo *Nuovo Codice cavalleresco* (1888) in cui però aggiunge un paragrafo iniziale sulle generalità di questa tipologia di testo che, nel contesto delle questioni d'onore, viene così esposta: «Il verbale è quell'atto, o documento, nel quale sono descritte le cause della vertenza, le trattative per conciliarla e la soluzione ottenuta. Deve essere conciso, compilato con chiarezza e precisione, sottoscritto dai rappresentanti o testimoni, portare la data, il luogo e l'ora nella quale è stato disteso, scritto, infine, in duplice copia».⁴⁵ Le indicazioni linguistiche (concisione, chiarezza, precisione) sono innovative rispetto a quanto visto fin qui e denotano, oltre al consueto obiettivo del rispetto della formalità, una notevole consapevolezza linguistica dell'autore. I punti immediatamente successivi tornano però sulla tutela dell'onore («Il verbale, [...] costituisce una garanzia contro la maldicenza, e tutela l'onore e la reputazione del gentiluomo») e sull'opportunità della pubblicazione del verbale per evitare la diffusione di false notizie («Esso può essere reso sempre di pubblica ragione a mezzo della stampa per impedire, a chi potesse averne interesse di nascondere la verità o di falsare l'opinione pubblica»). Gelli aggiunge poi alcune considerazioni a margine, che hanno come scopo primario la salvaguardia dei partecipanti, in cui appare esplicitamente che la preoccupazione principale è quella di attestare che sono stati fatti tutti i passi per arrivare a una conciliazione (compreso il ricorso al Giurì o alla corte d'onore) e che l'intera procedura è stata seguita in modo pienamente "regolare": «Come si vede il verbale in seguito ad accettazione di sfida è di una importanza capitale, perché non solo è il documento per il quale si prova al legislatore, che nulla venne trascurato dai rappresentanti per definire la vertenza senza far uso delle armi, ma è altresì una specie di salvaguardia per l'operato dei rappresentanti stessi, tanto di fronte alla legge, quanto all'opinione pubblica»⁴⁶.

Come abbiamo accennato il *Codice* di Gelli avrà lunga vita e larghissima diffusione, accompagnando di fatto il dibattito sempre più acceso tra difensori e avversari di tale pratica; una discussione che porterà sempre più in superficie le profonde contraddizioni tra principi giuridici e attaccamento a pratiche logore e anacronistiche. Emblematica, in questo senso, si rivela una nota che

⁴⁴ J. GELLI, *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana* cit., pp. 105-111.

⁴⁵ ID., *Nuovo Codice cavalleresco italiano. Parte prima. La tecnica del duello*, Seconda edizione, Tipografia Editrice F. Stianti e C., Firenze 1888, p. 162.

⁴⁶ Ivi, p. 164.

Gelli inserisce a partire dall'edizione del 1920, a margine degli articoli sulle *Generalità* del verbale, in particolare sulla possibilità di appellarsi a un Giurì d'onore per dichiarare falso, su richiesta documentata di una delle parti, un verbale già redatto:

NOTA. Di fatti, accogliendo tale protesta, un giurì d'onore ammetterebbe tacitamente che tanto i quattro padrini quanto i due primi sono una manica di birbanti; e che il primo, se ha accettato un verbale per lui disonorante, lo ha subito, o perchè contiene il vero, o per *far piacere* all'avversario, che lo avrà largamente ricompensato del *sacrificio*.⁴⁷

Il cortocircuito, al limite del ridicolo, apre scenari di loschi accordi o addirittura di corruzione, comportamenti decisamente lontani da quelli onorevoli sbandierati da tali gentiluomini!

⁴⁷ J. GELLI, *Nuovo Codice cavalleresco*, Hoepli, Milano 1920, p. 248.